

ACCESSO CIVICO

ai sensi Art. 5, c 1 e 2 D.Lgs n. 33/2013 (modificati dal D.Lgs 97/2016)

Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013, la Fondazione riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti ed informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato.

Le strutture socio-sanitarie private/accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D.lgs. 33/2013, la Fondazione si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali o cartacei.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro sotto riportato.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

L'accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D.lgs. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma primo, del D.lgs. 33/2013, dovrà riportare i dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo PEC o mail), dovrà

inoltre identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

- Via pec all'indirizzo buzzoni.nigra@pec.it
- Tramite posta ordinaria a mezzo raccomandata r/r all'indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;
- Di persona presso l'Ufficio Amministrativo della struttura nella sede legale di Sartirana Lomellina – Piazza Risorgimento 3

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso viene emessa, da parte della Fondazione, la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nello specifico, in caso di accesso civico semplice la Fondazione provvede a:

- Pubblicare sul sito il documento richiesto, se soggetto ad obbligo di pubblicazione, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il link per consultarlo
- Se l'informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, comunicare al richiedente il link dove reperire il materiale
- Trasmettere il materiale oggetto di accesso al richiedente

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D.lgs. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Fondazione è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

Il competente per l'accesso civico generalizzato è il Presidente di struttura.

La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 33/2013 dovrà riportare i dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo PEC o mail), dovrà inoltre identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

- via pec all'indirizzo buzzoni.nigra@pec.it
- Tramite posta ordinaria a mezzo raccomandata r/r all'indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;
- Di persona presso l'Ufficio Amministrativo della struttura nella sede legale di Sartirana Lomellina – Piazza Risorgimento 3

Nello specifico la Fondazione provvede a:

- individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli della richiesta di accesso presentata
- identificare i documenti e i dati richiesti se possibile;
- inviare entro 30 giorni, il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all'accesso.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. Nonostante l'opposizione dei controinteressati, la Fondazione può comunque decidere se accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.

Si specifica che:

- Rifiuto di accesso: il rifiuto e/o limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis introdotto dal D.Lgs. 97/2016
- Richiesta di riesame: qualora venisse respinta la domanda di accesso (diniego totale o parziale) o il richiedente non dovesse ricevere risposta entro 30 giorni, egli può presentare richiesta di riesame alla Fondazione che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all'accesso civico generalizzato

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di rifiuto totale o parziale all'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta

giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al Presidente della FONDAZIONE CONIUGI BUZZONI NIGRA ETS, Don Rossi Pietro Borghesano al n. telefonico 0384800027 o a mezzo mail all'indirizzo amministrazione@istitutobuzzoninigra.com con le stesse modalità sopra descritte per la presentazione dell'istanza. Il Presidente decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 nonché i casi di esclusione e i limiti dell'accesso civico previsto dall'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013.

ACCESSO DOCUMENTALE

ai sensi ex Legge 241/1990

L'accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.

L'accesso può riguardare solo atti e documenti riguardanti l'attività di pubblico interesse svolta da FONDAZIONE CONIUGI NIGRA ETS e può essere richiesto solo se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'istanza deve contenere i dati, le informazioni o i documenti richiesti nonché la motivazione dell'accesso, con esplicitazione dell'interesse.

Responsabile della ricezione e dell'istruttoria delle istanze è l'impiegata contattabile sempre al 0384800027° a mezzo mail all'indirizzo amministrazione@istitutobuzzoninigra.com , in caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di

Riesame al Presidente della FONDAZIONE all'indirizzo buzzoni.nigra@pec.it o a mezzo posta ordinaria a mezzo raccomandata r/r per il rilascio dei documenti su delega del Rappresentante Legale pro-tempore.

L'istanza, sottoscritta digitalmente o analogicamente, con sua digitalizzazione accompagnata dall'invio di copia della carta di identità, va inviata con PEC all'indirizzo: buzzoni.nigra@pec.it o a mezzo e-mail all'indirizzo amministreazione@istitutbuzzoninigra.com , o con raccomandata A.R. all'indirizzo della Fondazione o ancora direttamente al protocollo presso la FONDAZIONE in orari di ufficio.

Sartirana Lomellina, 23/10/2025

IL PRESIDENTE

Don Pietro Rossi Borghesano